

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Secondo il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, la politica comune della pesca (la «PCP») è intesa a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei relativi regolamenti attuativi, un obiettivo essenziale per l'attuazione della PCP è quello di rendere più efficace la partecipazione finanziaria della Comunità. Una maggiore complementarità e procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all'interno della Comunità europea sia nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza della partecipazione finanziaria.

(3) Occorre rifarsi agli obiettivi sanciti dalla riforma della PCP del 2002, successivamente integrati da strumenti politici e normativi settoriali.

⁽¹⁾ Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2004 (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 1).

(4) È inoltre necessario adeguare la legislazione comunitaria ai suddetti obiettivi e agli orientamenti del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, e ponendo in atto le esigenze di semplificazione e migliore disciplina.

(5) La spesa comunitaria può assumere, tra l'altro, la forma di una convenzione di finanziamento, una convenzione di sovvenzione della Comunità, un contratto di appalto pubblico, memorandum d'intesa e accordi amministrativi, secondo le procedure di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(6) Occorrerebbe altresì tenere conto delle conclusioni del Consiglio «Agricoltura e pesca», del 19 luglio 2004, sugli accordi di partenariato nel settore della pesca.

(7) Occorre definire chiaramente gli obiettivi, gli ambiti d'intervento e i risultati perseguiti con i finanziamenti comunitari.

(8) È necessario fissare regole sull'ammissibilità delle spese, sull'entità della partecipazione finanziaria della Comunità e sulle relative condizioni di erogazione.

(9) È nell'interesse comune che gli Stati membri siano dotati della necessaria attrezzatura per eseguire controlli della massima efficacia. Affinché gli Stati membri possano adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa della PCP, la Comunità dovrebbe sostenerne gli investimenti in materia di controllo.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).